



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 2 dicembre 2017

Concorsi: gravi disfunzioni

Si riporta il testo della nota inviata al Capo della Polizia Prefetto Gabrielli il 24 novembre 2017:

“Le scrivo per richiamare la sua attenzione su una problematica che desta legittima preoccupazione involgendo la delicata sfera delle opportunità di carriera interna riservate agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle modalità di selezione del personale stesso.

Ci sono giunte numerose segnalazioni da parte di colleghi che affermano di non aver potuto inoltrare la domanda per il concorso a vice commissario del ruolo Esaurimento perché non in possesso delle credenziali per l'accesso alla mail corporate della Polizia di Stato.

All'uopo, siamo in grado di documentare un caso (vedasi allegata nota indirizzata al Questore di Brindisi) in cui l'interessato ha visto persino disattesa un'espressa richiesta di reset password, inoltrata, per il tramite del proprio ufficio, ben 5 giorni prima che scadesse il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al citato concorso per Vice Commissario.

Fatto sta, che queste anomalie si sono verificate anche in relazione ai concorsi per Vice Sovrintendente e per vice Ispettore.

Con profonda amarezza sono costretto ad esprimere un giudizio decisamente negativo sulle modalità con cui l'ufficio concorsi sta gestendo le procedure concorsuali previste dalla fase transitoria del riordino delle carriere.

Invero, atteso il fatto che esse sono state concepite e finalizzate proprio per azzerare i ritardi dell'amministrazione nell'avviare le procedure concorsuali per tutti i ruoli non direttivi, non appare possibile che una amministrazione non in grado di garantire l'accesso alla mail istituzionale, possa prevedere l'inoltro via mail, come modalità esclusiva di presentazione delle istanze di partecipazione ai propri concorsi interni.

Al riguardo, appare appena il caso di rammentare alcuni principi cristallizzati dalla più recente giurisprudenza amministrativa che ha avuto il pregio di affermare che il ricorso a strumenti telematici per la gestione delle procedure concorsuali non può tradursi in una lesione del principio della par condicio dei concorrenti (TAR Milano sentenza nr.10 del 9 aprile 2015).

La rigidità di una piattaforma telematica predisposta in termini tassativi dall'Amministrazione per la presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e favor participationis che improntano l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita con modalità telematiche (Trga Trento sentenza nr. 52 del 16 febbraio 2017).

In ultimo, anche il TAR Toscana con la sentenza sez. I nr. 1073 del 27 giugno 2016 ha precisato come nella configurazione, organizzazione e gestione delle proprie procedure informatiche le Amministrazioni, ancor prima di conformarsi ai principi del codice dell'amministrazione digitale, debbono osservare e perseguire i principi generali fissati per tutta l'attività amministrativa dalla legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni.

A tutto questo si aggiunge la drammatica situazione del centro psico attitudinale dove ancora una volta, a nostro avviso, in violazione del bando di concorso, le selezioni sono state svolte e affidate esclusivamente a psicologi escludendo la compresenza di funzionari di Polizia periti selettori.

Al riguardo, nel richiamare la lettera inviata al suo predecessore in data 23 luglio 2013, che si allega in copia, non possiamo che ribadire il nostro convincimento circa il fatto che l'attitudine allo svolgimento di funzioni superiori la può accertare solo chi dette funzioni le esercita nei ruoli ordinari della Polizia di Stato.

Riteniamo, perciò, inspiegabile l'esclusione, dal concorso a vice Commissario del ruolo ad esaurimento, di colleghi che oltre ad essere istituzionalmente “sostituti Commissari”, svolgono, da oltre 15 anni, funzioni di supplenza nella direzione di uffici e servizi, ed oggi, vengono dichiarati inidonei, sotto il profilo dell'attitudine, allo svolgimento delle funzioni connesse al ruolo dei funzionari.

Siamo, pertanto, a chiederLe un urgente incontro allo scopo di ottenere un franco scambio di informazioni e chiarimenti sulle modalità con le quali l'Amministrazione intende assicurare lo svolgimento delle procedure di selezione dei candidati a prestare servizio nella Polizia di Stato.

Detto incontro riveste carattere di particolare urgenza, considerata l'importanza e l'entità delle procedure concorsuali previste dalla fase transitoria del recente riordino delle carriere.

Confidando nella sua sensibilità, Le rinnovo sentimenti di elevata stima”.

Concorso interno per 2842 posti per vice ispettore e concorso interno per 501 posti per vice ispettore Proroga dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato quanto segue:

“Secondo quanto previsto dai bandi, è possibile presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali di cui all'oggetto utilizzando l'apposita procedura informatica presente sul portale doppiavela.

A seguito di diverse segnalazioni, si è appreso che numerosi candidati non possono effettuare tale procedura in quanto non in possesso delle credenziali per l'accesso ai citati siti.

Al fine di consentire la massima partecipazione ai concorsi di cui all'oggetto anche a coloro che hanno richiesto dette credenziali, in considerazione dell'ingente numero di istanze pervenute all'ufficio competente al rilascio, verranno prorogati al 18 dicembre p.v. i termini per la presentazione della domanda previsti per il 4 dicembre”.

La perequazione pensionistica e il problema della legittimità costituzionale del “bonus Poletti”

Sul nr. 02 del 14 gennaio 2017 di questo notiziario abbiamo trattato la questione relativa al cosiddetto “Bonus Poletti”, un provvedimento contenuto nel decreto legge n. 65/2015 con il quale è riconosciuta la restituzione di un importo medio di 500 euro, destinato solo ai titolari di pensioni di ammontare non superiore a 3mila euro lordi a fronte del blocco delle rivalutazioni previsto, dalla Legge Fornero, per le pensioni che superavano l'importo lordo di 1.450 euro mensili (1.088 netti), e bocciato dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 70 del 30/4/2015.

A fronte di questo riconoscimento solo parziale, sono stati presentati numerosi ricorsi in relazione ai quali risultano incardinati procedimenti innanzi alle magistrature Ordinaria, amministrativa e contabile.

La Corte Dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia ha definito uno di questi contenziosi con la sentenza 284/2017 del 14 giugno 2017. La decisione è rilevante perché segna una inversione di tendenza rispetto ad altre decisioni giurisdizionali.

La Vicenda, come già anticipato, si incentra sul contenuto del decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, che all'art. 1 prevede che la rivalutazione automatica sia riconosciuta per intero per i trattamenti sino a tre volte il minimo INPS, al 40% per i trattamenti tra tre e quattro volte il minimo INPS, al 20% per i trattamenti tra quattro e cinque volte il minimo INPS; al 10% per i trattamenti tra cinque e sei volte il minimo INPS e sia esclusa per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, con ulteriori limitazioni riguardo al recupero degli anni 2012 e 2013 per i 6 titolari di pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS, secondo cui la rivalutazione è riconosciuta negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento e a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.

Un nutrito gruppo di pensionati pugliesi, esclusi in tutto o in parte dalla perequazione, dopo aver inutilmente diffidato l'INPS alla ricostituzione del rispettivo trattamento pensionistico e alla integrale corresponsione dei ratei di rivalutazione nel frattempo maturati, presentava ricorso eccependo la legittimità costituzionale della norma richiamata, ritenendo la stessa, attraverso la previsione di un meccanismo perequativo discriminatorio e costituzionalmente illegittimo, configurasse un surrettizio aggiramento dell'esecutività della sentenza costituzionale n. 70 del 2015.

I Magistrati Contabili Pugliesi hanno respinto l'eccezione d'illegittimità costituzionale della normativa citata, ritenendo infondata la pretesa oggetto del ricorso e condannando ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'INPS, liquidate nell'importo di € 526,00 cadauno.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che il meccanismo perequativo introdotto dal D.L. n. 65 del 2015, al fine di dare attuazione ai principi enunciati della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, è coerente con il sistema previgente previsto sin dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 34, comma 1), che prevedeva l'aumento della rivalutazione automatica in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare. Tale sistema (come evidenziato dallo stesso Giudice delle leggi nella citata pronuncia) è stato poi parzialmente modificato dall'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), il quale riconosceva la perequazione: per intero soltanto per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 90 per cento per le fasce di importo da tre a cinque volte il trattamento minimo INPS; ridotta al 75 per cento per i trattamenti eccedenti il quintuplo del predetto importo minimo.

In sostanza detta normativa introduceva un meccanismo analogo (sia pure con percentuali differenti) a quello introdotto dal D.L. n. 65 del 2015, il quale ha previsto la perequazione automatica secondo determinati scaglioni, il cui parametro è costituito dal triplo del trattamento minimo INPS.

L'impostazione della rivalutazione automatica per fasce di importo confermerebbe, secondo i giudici pugliesi, un orientamento che predilige la tutela delle fasce più deboli. In tale direzione andrebbero svariate decisioni della Corte Costituzionale che ha, nel tempo, ritenuto coerente con i principi di proporzionalità e adeguatezza della prestazione previdenziale, predicati dagli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., alcuni interventi di sospensione della rivalutazione automatica delle pensioni nel tempo disposti dal legislatore, che non operavano una discriminazione tra trattamenti pensionistici complessivamente intesi, bensì tra fasce di importo.

Giustamente illegittimo è stato ritenuto, invece, il contenuto dell'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, che ha determinato il blocco integrale della perequazione esclusivamente nei confronti dei trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012 e 2013 (e, quindi, per le pensioni di importo superiore a euro 1.217,00 netti).

In conclusione, Secondo la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Puglia, una lettura accorta della sentenza n. 70 del 2015 del Giudice delle leggi e della normativa emanata per darvi attuazione, evidenzia la compatibilità del D.L. n. 65 citato, con l'ordito normativo e interpretativo di riferimento, così come ricostruito dalla stessa Corte Costituzionale nella medesima sentenza.

Tale assunto giustificerebbe, il rigetto dell'eccezione di Costituzionalità e la condanna alle spese dei ricorrenti.

Tuttavia, fermo restando il negativo esito del Ricorso oggetto della sentenza dei giudici contabili pugliesi, occorre precisare che presso la Corte Costituzionale risultano già pendenti diverse ordinanze di rimessione aventi ad oggetto la legittimità del meccanismo perequativo introdotto dal D.L. n. 65 del 2015, (Corte dei Conti –Sezione giur. reg. Emilia Romagna ord. n. 27/16/C del 10 marzo 2016; Tribunale di Brescia, ord. n. 188/2016 dell'8 febbraio 2016; Tribunale di Palermo, ord. n. 36/2016 del 22 gennaio 2016; Tribunale di Milano, ord. n. 124/2016 del 30 aprile 2016; Tribunale di Genova, ord. n. 582 del 9 agosto 2016).

Appare opportuno, pertanto, attendere la decisione del Giudice delle leggi, in ordine ad una questione, tanto complessa quanto controversa, che ha registrato orientamenti diversi in ordine all'ammissibilità dell'incidente Costituzionale.

Anche per questa ragione e considerando che la questione è oramai al vaglio della Corte Costituzionale, riteniamo sia da evitare la proposizione di ulteriori ricorsi, anche alla luce del rischio di condanna alle spese in caso di soccombenza

Telefonate anonime moleste - i meccanismi per risalire al numero di chi telefona in anonimato

La giurisprudenza è giunta al punto di affermare che il pressing telefonico può integrare il reato di stalking (per approfondimenti: "Pressing" telefonico sul cellulare della ex: per la Cassazione è stalking) oppure quello di molestie (per approfondimenti: Telefonare continuamente al partner può essere reato).

Potrebbe dunque rendersi necessario scoprire da chi proviene la chiamata in anonimo, possibilità che, in effetti, è attuabile nonostante l'apparente difficoltà. Un primo sistema è costituito da Whooming, servizio che funziona sia per la linea fissa che per i cellulari.

In pratica, il sistema dirotta la telefonata anonima sul numero di Whooming che riesce a identificarne l'autore. Sulla homepage del sito è possibile registrarsi gratuitamente, aggiungere il proprio numero e seguire le istruzioni per abilitare dal proprio dispositivo la deviazione delle chiamate: basterà poi rifiutare la chiamata anonima affinché questa venga dirottata sul numero Whooming.

Il numero "segreto" verrà poi successivamente rivelato via mail e sull'apposita lista sul profilo, ma solo 24 ore dopo, a meno di non acquistare una ricarica online e ottenere così risultati istantanei via SMS. Il servizio potrà essere disattivato in qualunque momento digitando sul tastierino del cellulare il codice ##002# e avviando la chiamata.

Whooming consente di attivare anche ulteriori servizi, previa ricarica, ossia "Parla con lo stalker" e "Registra la chiamata con lo stalker".

Nel primo caso, il servizio identifica il numero anonimo e consente di essere richiamato da questo e ascoltare i suoni e rumori provenienti dalla linea libera del mittente anonimo; nel secondo caso, invece, si potranno anche registrare le conversazioni da Whooming scaricandole poi sul computer.

Scoprire il numero anonimo con Override

Ulteriore sistema per scoprire il numero anonimo è il servizio Override, messo a disposizione direttamente dalla propria compagnia telefonica.

L'art. 127 del d.lgs. 196/2003 ha infatti stabilito che il gestore possa rendere temporaneamente inefficace l'anonimato per i soli orari durante i quali si verificano chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

I costi, tuttavia, possono essere elevati (circa 30 euro per il periodo utile) e la richiesta all'operatore di telefonia fissa o mobile va inoltrata dal contraente per iscritto (fax o raccomandata A/R), allegando valido

documento di identità, utilizzando il modulo predisposto dal proprio operatore. In alternativa e se consentito dal gestore stesso, la richiesta potrà essere avanzata direttamente dall'apposita sezione sul sito internet.

Dall'accettazione della richiesta l'operatore mostrerà il numero del chiamante nelle sole fasce orarie segnalate. Si rammenta che il servizio è di regola attivabile una sola volta per utenza e che alcuni gestori richiedono una preventiva denuncia alle pubbliche autorità contro il molestatore.

Poiché le telefonate anonime possono giungere al punto di vessare e tormentare i destinatari, non di rado tali atteggiamenti integrano veri e propri illeciti penali, ad esempio quelli di stalking o molestie.

La vittima potrà reagire attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, ossia la denuncia o querela nei confronti del disturbatore, sia che se ne conosca l'identità o si sia risaliti ad essa, sia in caso questi sia rimasto anonimo.

I fatti andranno descritti analiticamente, preferibilmente annotando il giorno e l'ora delle telefonate e non cancellando i dati dalla memoria degli apparecchi telefonici, in modo da riferire quante più informazioni possibili in sede di denuncia. Tuttavia, chi non avrà annotato tali dati con precisione non dovrà scoraggiarsi poiché è possibile comunque risalire all'autore mediante l'analisi dei tabulati telefonici.

Bufale sui social: arrivano le sanzioni

Un ddl contro le fake news è attualmente all'esame delle commissioni riunite affari costituzionali e giustizia al Senato. Si tratta di un disegno di legge che raccoglie gli stimoli di più partiti che vanno da Fi alla Lega, coi centristi di Ap, Ala, Gal e Autonomie, ed alcuni esponenti Idv e Pd. Consiste in un Giro di vite sulle cosiddette bufale online che rischiano di creare allarmi infondati tra la popolazione. "Disposizioni per prevenire la manipolazione dell'informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l'alfabetizzazione mediatica" è il titolo del disegno di legge ora all'esame delle commissioni riunite affari costituzionali e giustizia al Senato di cui è prima firmataria la senatrice Adele Gambaro.

L'articolo 1, al comma 1, introduce una nuova contravvenzione nel codice penale.

L'articolo 656-bis del codice penale prevede che "chiunque pubblica o diffonda notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o non veritieri, attraverso social media o altri siti che non siano espressione di giornalismo online, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a euro 5.000". Se i contenuti diffamano, inoltre, la persona che subisce il danno può chiedere un indennizzo maggiore se il grado di diffusione della notizia è alto. Infatti, il secondo comma prevede che "qualora pubblicando e diffondendo online notizie false, esagerate e tendenziose si incorra anche nel reato di diffamazione, la persona offesa possa chiedere, oltre al risarcimento dei danni previsto dall'articolo 185 del codice penale, anche una somma a titolo di riparazione, determinata non solo in relazione alla gravità dell'offesa ma anche in base al grado di diffusione della notizia, in linea con quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa). In considerazione della pervasività relativa alla diffusione di contenuti sul web, in caso si incorra nel reato di diffamazione si applica, altresì, l'aggravante della diffusione a mezzo stampa, prevista dall'articolo 595, terzo comma, del codice penale".

Previsti, nell'articolo 2, due nuovi delitti riguardanti la diffusione di notizie false che possano destare pubblico allarme o fuorviare settori dell'opinione pubblica o aventi ad oggetto campagne volte a minare il processo democratico. Il nuovo articolo 265-bis del codice penale prevede "la reclusione non inferiore a dodici mesi e l'ammenda fino a euro 5.000 per chiunque diffonda o comunichi voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o per chiunque svolga comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi pubblici, anche attraverso campagne con l'utilizzo di media o altri siti che non siano espressione di giornalismo online, o con l'obiettivo di fuorviare settori dell'opinione pubblica". Notizie che potrebbero, non solo provocare danni gravi, ma turbare l'ordine pubblico o diffondere immotivatamente il panico. L'articolo 265-ter del codice penale, invece, prevede che ai fini della tutela del singolo e della collettività, "chiunque si renda responsabile di campagne d'odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con l'ammenda fino a euro 10.000". Il terzo articolo del ddl prescrive tempi e modi in cui, chi apre un blog o una piattaforma informatica destinata alla pubblicazione di informazioni, deve comunicare i propri dati alla Sezione per la stampa e l'informazione del tribunale territorialmente competente, trasmettendo nome e url della piattaforma competente.

L'articolo 4 ha lo scopo principale di riconoscere un diritto di replica o via di ricorso equivalente che consenta la veloce rettifica di un'informazione erronea o lesiva pubblicata online, esigenza stabilita dal punto 12.1.3. della risoluzione «I media online e il giornalismo: sfide e responsabilità».

Ancora L'articolo 5, al comma 1, prevede la possibilità di chiedere la rimozione dal web di contenuti diffamatori o di dati e informazioni personali trattati violando la normativa vigente. In caso di mancata ottemperanza, il comma 2 prevede la facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria ed il comma 3 estende tale diritto agli eredi.

Infine, l'articolo 6 contiene interventi sull'alfabetizzazione mediatica: le istituzioni scolastiche dovranno individuare tra gli obiettivi formativi l'alfabetizzazione mediatica per l'uso critico dei media online, con particolare riferimento alle norme e ai meccanismi necessari a prevenire il rischio di distorsione delle informazioni o di manipolazione dell'opinione pubblica.

Il nuovo codice nautico

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 2 novembre, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di revisione e integrazione del Codice della nautica da diporto, già licenziato in secondo esame preliminare nel corso della precedente riunione.

Viene così portato a compimento il procedimento di revisione e integrazione del d.lgs. 171/2005, ovverosia il "Codice della nautica da diporto", in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, si legge che il provvedimento normativo va a rafforzare la "tutela di interessi pubblici generali, tra i quali la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la diffusione tra le nuove generazioni della cultura e dell'educazione marinara, prevedendo al contempo interventi per lo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero". Tramite la semplificazione dei procedimenti amministrativi del diporto nautico, si favoriscono la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nel settore, si promuove la crescita del volume commerciale in ambito diportistico e si assicura, infine, la coerenza delle nuove disposizioni con la disciplina del "Sistema telematico centrale della nautica da diporto".

Tra le tante novità, per le quali si attende il necessario decreto attuativo, emergono quelle relative alle nuove figure professionali (come il c.d. mediatore da diporto), la disciplina dell'istruttore di vela, delle scuole nautiche e dei centri di formazione, le norme contro l'esercizio abusivo della professione.

Ancora, vengono introdotte le navi storiche, semplificate le procedure di iscrizione delle navi da diporto, la possibilità di licenza di navigazione provvisoria, il rilascio anche preventivo del bollino blu all'esito favorevole di un controllo al fine di evitarne la duplicazione.

Disciplinate, altresì, le attività di assistenza all'ormeggio, assistenza e traino in mare per natanti e imbarcazione (24 metri), mentre viene rimosso il limite di mille T. per iscrivere al Registro Internazionale i grandi yacht da noleggio e introdotto un Passenger Yacht Code italiano, nonché uno specifico titolo professionale marittimo (nazionale, semplificato e svincolato dalla convenzione Stcw) riguardante la nautica minore. Menzione particolare alla nuova disciplina delle patenti nautiche e all'introduzione dell'Anagrafe delle patenti nautiche e del Registro Telematico delle barche: in tal modo le informazioni sulle imbarcazioni verranno registrate e custodite in un sistema informativo, abolendo il sistema cartaceo attuato dalle Capitanerie di porto.

Viene istituzionalizzata, altresì, una "Giornata del mare" la cui celebrazione è fissata all'11 aprile di ogni anno.



**Riordino delle carriere? Non farti trovare impreparato.
La tua Laurea adesso!**

Per maggiori informazioni:

info@sicurezzaeliberta.it - +39 346.1173725

www.sicurezzaeliberta.it



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 49/2017 del 2 Dicembre 2017

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati